



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente

Fasc. 2/2020

## EDITORIALE

La copertina, raffigurante un lupo che ulula ad un cielo stellato – non è un omaggio a Kant e neppure ad Hobbes – evoca due dei sei contributi che compongono questo numero.

Nel primo, tre ecologi (Riccardo Cabrini, Emiliano Mori e Fabio Bozzeda) si interrogano sul nesso tra pandemie e perdita di habitat: collegamento causale che, ancora una volta, “lega” ambiente e salute pubblica attraverso l’ormai noto (anche ai profani) *spill over* dei *virus* dagli animali all’uomo, a quanto pare favorito dal deterioramento degli habitat causato da vari fattori (inquinamento, deforestazione, urbanizzazione, cambiamento climatico ecc.).

Roberto Bonfanti analizza una innovativa sentenza della Cassazione, che per la prima volta riconduce l’inquinamento luminoso ad una fattispecie di reato contenuta nella legislazione speciale (art. 6, co. 3, legge n. 394 del 1991 in tema di aree protette), e più precisamente alla vaghissima formula “*quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta*”.

Riccardo Germano affronta, in forma di saggio, il tema, attuale e complesso, della responsabilità per omesso impedimento di reati in materia edilizia e ambientale, a partire dall’analisi delle posizioni di garanzia discusse in giurisprudenza.

Giovanni Liberati prende spunto da una sentenza della Cassazione per fare il punto sui criteri di ascrizione della responsabilità da reato dell’ente, interrogandosi poi sulla possibile incidenza della mancata previsione legislativa di modelli organizzativi standard – diversamente da quanto vale in materia antinfortunistica ex art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 – sul principio di tipicità.

Gli ultimi due contributi sono dedicati al tema sempre più centrale della confisca.

Cristina Ingraio commenta una sentenza della Corte di Cassazione, concernente la questione di legittimità costituzionale – ritenuta manifestamente infondata – della confisca obbligatoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 452-*quaterdecies* c.p., relativa al reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, analizzata anche alla luce della difforme e più mite disciplina prevista all’art. 452-*undecies* c.p. per i restanti ecodelitti.

Marco Pierdonati, fresco autore di una monografia su “La confisca nel sistema dei delitti contro l’ambiente”, commenta la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13539/2020, la quale ha enunciato due principi di diritto: la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo,



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 2/2020

nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio; in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Infine, abbiamo sottoposto a quattro autorevoli esperti di diritto penale ambientale (l'avv. Roberto Losengo, il Consigliere Pasquale Fimiani e i Professori Mauro Catenacci e Adelmo Manna) sei domande sulla l. n. 68/2015, a cinque anni della sua entrata in vigore.

Nel *focus* troverete le risposte che, pur con diversità di accenti e di prospettiva, tendono a valutare la nuova legge come importante e necessaria, evidenziandone però i non pochi difetti, anzitutto di tecnica legislativa.

Il dibattito mostra tra le altre cose come nonostante l'analitica e sovrabbondante presenza di requisiti di fattispecie, o forse proprio per sua causa, il significato di diverse disposizioni penali è sostanzialmente demandato all'attività (concretizzatrice o creatrice?) della giurisprudenza, secondo un modello tipico del diritto penale ambientale e del diritto penale contemporaneo nel suo complesso.

Ora, che la norma sia scritta (anche) dalla giurisprudenza rientra in uno schema inquietante per i nostalgici del "vecchio diritto penale" di matrice illuministica, mentre risponde ad un rapporto tra legge e giudice considerato fisiologico e per certi versi apprezzabile dai disincantati seguaci dell'ermeneutica giuridica.

Sul punto i due condirettori hanno opinioni diverse, ma del resto questa Rivista vorrebbe dare voce ad esperienze e punti di vista differenti.

Buona lettura!

*Luca Ramacci*

*Carlo Ruga Riva*